

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 42

presentata dai Consiglieri regionali
SALARIS - TICCA - FASOLINO

il 4 settembre 2024

Identificazione, tutela, promozione e valorizzazione ai fini dello sviluppo sostenibile della civiltà
nuragica e del suo paesaggio

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La specialità della Sardegna è riconosciuta dallo Stato italiano attraverso lo Statuto speciale per la Sardegna, legge di rango costituzionale. Tale specialità discende dalle peculiarità della Sardegna e del suo popolo, che furono riconosciute già al momento della redazione della nostra Carta costituzionale.

Non c'è dubbio che tale specialità debba oggi essere difesa e riconsiderata in un contesto nazionale italiano profondamente mutato, che potrebbe essere ulteriormente modificato dagli effetti dell'applicazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

Diventa, dunque, ancora più importante che la Sardegna acquisisca piena consapevolezza degli elementi di unicità che ancora oggi la rendono "speciale" nel contesto italiano. Tali elementi si fondano sicuramente sulla condizione di insularità e perifericità della nostra isola, ma trovano riscontri altrettanto forti nella identità profonda del popolo sardo che presenta tratti distintivi assolutamente differenti rispetto al resto dell'Italia.

Tra gli elementi identitari forti che formano la coscienza nazionale sarda c'è sicuramente l'identificazione profonda dei sardi con il proprio patrimonio paesaggistico monumentale preistorico e protostorico che, con oltre 10.000 monumenti visibili, fa della Sardegna un unicum mondiale.

In particolare, i monumenti della civiltà nuragica richiamano ad un periodo, che inizia nel secondo millennio avanti Cristo e dura mille anni, in cui gli abitanti dell'isola hanno dato origine ad una civiltà tra le più importanti del Mediterraneo occidentale, ancora oggi in larga parte da studiare.

La civiltà nuragica è purtroppo quasi cancellata dai libri di storia della scuola italiana, non è raccontata neppure nei programmi della scuola sarda e non è mai stata raccontata adeguatamente né in Italia, né nel mondo.

Non c'è dubbio che una delle cause dell'assenza di una "storytelling nuragica" sia da attribuire alla sottovalutazione che la classe dirigente sarda ha avuto nei confronti delle sue potenzialità nel campo dello sviluppo economico. I nuraghi hanno dunque sempre rappresentato un elemento culturale centrale nell'immaginario collettivo dei sardi, senza mai riuscire a diventare un volano di sviluppo che potesse rappresentare la carta d'identità della nostra isola nel mondo.

Gli interventi della Regione a sostegno delle iniziative scientifiche e culturali nel settore si sono sempre limitati ad azioni connotate dall'assenza di sistematicità, condizionate dalla necessità di operare su una materia di prevalente competenza statale e mirate al sostegno di iniziative locali piuttosto che alla creazione di un "sistema Sardegna", che ambisse a diventare il traino dello sviluppo sostenibile e dell'immagine della Sardegna nel mondo.

Siamo profondamente consapevoli che l'identità della Sardegna sia il prodotto di civiltà differenti, ciascuna delle quali ha lasciato un segno profondo nella nostra realtà e siamo, pertanto, lontani da qualsiasi intento autocelebrativo ed etnocentrico che rischierebbe di accentuare la marginalità invece che esaltare il valore universale della civiltà nuragica e della sua monumentalità.

Siamo però altrettanto convinti che la Sardegna non possa più perdere l'occasione di acquisire una nuova consapevolezza della propria storia antica, difendendo e tutelando da qualsiasi aggressione l'eccezionale paesaggio culturale e monumentale che essa ci ha trasferito, anche nella convinzione che esso possa rappresentare una straordinaria opportunità per un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile. Da queste sintetiche considerazioni nasce la presente proposta di legge che mira intanto a riconoscere l'importanza del patrimonio nuragico per i sardi e per la Sardegna e, di conseguenza, propone strumenti che possano consentire la preservazione di tale monumentalità, ma anche la sua valorizzazione in dimensione globale.

In particolare, i primi quattro articoli della presente proposta di legge declinano la volontà della Regione di riconoscere il nuovo ruolo attribuito alla propria storia antica, dando conseguentemente unitarietà e organicità a tutti i propri interventi per la valorizzazione della civiltà nuragica e raggiungendo con lo Stato tutte le possibili intese, finalizzate alla miglior programmazione della gestione del bene.

All'articolo 3 viene anche definito l'organo di coordinamento della progettualità, il comitato per la valorizzazione della civiltà nuragica, che ha sede presso la Presidenza della Regione e coinvolge gli Assessorati maggiormente interessati alla definizione e alla gestione dei percorsi di tutela e valorizzazione. Nei successivi articoli 4 e 5 sono definiti i compiti del comitato.

Dall'articolo 6 vengono invece suggerite le azioni specifiche necessarie al "cambio di passo". La prima azione è rappresentata dalla identificazione dei monumenti e dalla loro georeferenziazione e schedatura. Paradossalmente, al di là dei meritori sforzi di associazioni di appassionati, ad oggi non esiste un censimento ufficiale che ci permetta quanto meno di indicare il numero definitivo delle emergenze nuragiche che sono arrivate sino ai giorni nostri. Ed è davvero difficile pensare di poter proteggere e valorizzare un bene di cui non si conosce esattamente neppure la dimensione.

L'articolo 7 sottolinea la necessità di costruire una "rete delle monumentalità" che possa coinvolgere tutti i 377 comuni della Sardegna, guardando alla costruzione di un prodotto che, intorno al "core" nuragico, possa disporre tutti i periferici territoriali in grado di diversificare i dettagli dell'offerta. La "rete" è fondamentale a dare protagonismo a tutti i territori: le eccellenze di Barumini e Monte Prama saranno sicuramente le punte di diamante del sistema, ma è evidente che soltanto la "rete" potrà essere in grado di dare il senso di appartenenza e di condivisione che appare indispensabile per il successo del progetto.

L'articolo 8 si occupa di un tema delicatissimo, quello relativo a i nuovi scavi. Non c'è dubbio che ci sia necessità di "nuove scoperte" che possano dare slancio alle fondamentali attività di comunicazione e di divulgazione, ma è assolutamente indispensabile che ci sia un piano organico di attività, a regia regionale, che possa finalizzare l'uso delle risorse economiche, seguendo criteri di opportunità e di valenza scientifica.

L'articolo 9 promuove le intese con il mondo della scuola, affinché la storia sarda trovi la dignità che merita nei nostri programmi di insegnamento.

L'articolo 10 prevede l'individuazione di siti che, per caratteristiche logistiche e dislocazione, siano adeguati all'impianto di veri e propri hub virtuali, a disposizione dei visitatori, che introducano all'antica storia sarda, stimolando l'interesse e la curiosità dell'ospite.

L'articolo 11 prevede le attività regionali a sostegno del volontariato e delle comunità locali, che vengono identificate come il principale custode della ricchezza monumentale nuragica e dei valori paesaggistici, ambientali e culturali ad essa correlati. In particolare sono previste forme di affiancamento finalizzate a creare la cultura della tutela fisica del bene e a stimolare la creazione di forme di "custodia sociale condivisa" che consentano un'azione diffusa di vigilanza popolare.

L'articolo 12 pone in carico alla Regione le azioni di promozione e divulgazione del prodotto. Oggi esiste una diffusa dispercezione tra i sardi che vuole sia la Sardegna, che i suoi nuraghi "famosi nel mondo". Ogni rilevazione demoscopica in merito, purtroppo, consegna costantemente risultati assai differenti: la Sardegna è poco conosciuta fuori dai confini italiani e i suoi nuraghi sono ignoti al mondo. Percepito correttamente il problema, diventa dunque necessario investire nella definizione dei dettagli del prodotto da comunicare e nelle azioni di narrazione e divulgazione globale.

L'articolo 13 indica la copertura finanziaria e l'articolo 14 dispone l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

1. La Regione individua nei temi dell'insularità e dell'identità nazionale i due elementi peculiari, strettamente intercorrelati tra loro, da sviluppare in vista della ridefinizione della specificità sarda.

2. In particolare, la Regione riconosce il valore identitario, di significato universale, dell'antica civiltà nuragica e del suo paesaggio monumentale e, conseguentemente, si impegna a tutelarla, preservarla e conservarla nella sua unicità, promuovendo tutte le azioni di propria competenza perché tale patrimonio diventi elemento fondante per la costruzione di un nuovo modello regionale di sviluppo economico sostenibile.

Art. 2

1. La Regione attiva ogni possibile azione di concertazione con lo Stato, anche attraverso la miglior declinazione delle norme di attuazione statutaria e delle eventuali nuove opportunità legate alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).finalizzate al conseguimento della massima autonomia nella tutela, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio archeologico.

Art. 3

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato per la valorizzazione della civiltà nuragica, presieduto dal Presidente della Regione e composto dagli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, degli enti locali, finanze e urbanistica, della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del turismo, artigianato e commercio e dai direttori generali della Presidenza, dell'Urbanistica, dei Beni Culturali e del Turismo.

Art. 4

1. Tutte le azioni relative alla definizione della metodologia, degli strumenti e delle risorse economiche per la realizzazione degli obiettivi della presente legge sono poste in capo al "comitato per la valorizzazione della civiltà nuragica", al quale è, altresì, affidato il compito di attivare ogni opportuna forma di specifica collaborazione e consulenza con le Soprintendenze di Cagliari e Sassari, con le Università di Cagliari e Sassari e con i comuni.

Art. 5

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il comitato di cui all'articolo 3 predisponde un documento attuativo che individua le risorse economiche complessive da attribuire alle azioni regionali di valorizzazione della civiltà nuragica attraverso lo strumento della legge finanziaria e individua le priorità della specifica progettualità.

Art. 6

1. La Regione, con la collaborazione delle Soprintendenze di Cagliari e Sassari e dei Dipartimenti di Archeologia delle Università di Cagliari e Sassari, attiva il censimento dei monumenti dell'età nuragica presenti in Sardegna, predisponendo le relative schede di identificazione e geo-referenziazione e definendo il pregio, lo stato di conservazione, l'accessibilità e la fruibilità di ogni singolo monumento.

Art. 7

1. La Regione sostiene le azioni necessarie alla creazione della "Rete dei monumenti della civiltà nuragica", di interconnessione tra i siti attraverso percorsi fisici e virtuali che indirizzino verso la unitarietà dell'offerta e permettano la costruzione complessiva di un prodotto che coinvolga tutti i 377 comuni della Sardegna, omogeneo culturalmente, ma diversificato localmente in base alle peculiarità dei singoli territori. La Regione sostiene tutte le azioni indirizzate alla valorizzazione e al potenziamento delle attuali eccellenze della Rete, con particolare riferimento al

sistema nuragico di Barumini, già patrimonio Unesco e al sito di Monte Prama, a Cabras.

Art. 8

1. La Regione, d'intesa con le Soprintendenze, con le Università di Cagliari e Sassari e con i Comuni, finanzia annualmente un Piano organico di investimenti per nuovi scavi archeologici, destinato a valorizzare i siti della Rete che, sotto il profilo scientifico, possono apportare nuove conoscenze e nuova ricchezza complessiva all'intero sistema monumentale.

Art. 9

1. La Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, con gli Uffici scolastici provinciali e con le autonomie scolastiche, attiva le azioni rivolte all'introduzione sistematica dell'insegnamento della preistoria e protostoria sarda nelle scuole di ogni ordine e grado dell'Isola.

Art. 10

1. La Regione, in prossimità delle città portuali e aeroportuali della Sardegna, individua siti adeguati, di facile accessibilità e forte significato simbolico ed evocativo, che possano costituire punti-hub, ad alta tecnologia, di riferimento e orientamento per i visitatori della Rete.

Art. 11

1. La Regione, anche attraverso specifici bandi dedicati, sostiene le attività delle associazioni di volontariato, senza fini di lucro che hanno come fine la promozione della conservazione, della conoscenza e della valorizzazione della storia antica della Sardegna e del patrimonio monumentale nuragico.

2. La Regione sostiene anche economicamente azioni locali di volontariato, coordinate centralmente e finalizzate a rafforzare la vigilanza e la custodia diretta dei monumenti più importanti attraverso il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento.

Art. 12

1. La Regione, anche attraverso specifici bandi dedicati, promuove le iniziative che mirano alla crescita tra i sardi della percezione del valore culturale ed economico della civiltà nuragica e del suo paesaggio monumentale e, anche attraverso un progetto organico specifico pluriennale, sostiene le azioni di divulgazione e narrazione della civiltà nuragica, al di fuori dei confini della Sardegna, finalizzate alla identificazione simbolica immediata dell'Isola nell'immaginario collettivo globale.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000.000 annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse presenti nella misura 05, programma 01, titolo 2 del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

F.to Salaris, Ticca, Fasolino